

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 986/89 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando che, per l'applicazione uniforme della regola della vidimazione dei documenti commerciali omologati che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli sul mercato della Comunità, è opportuno fare obbligo agli operatori di procedere sistematicamente alla vidimazione di tali documenti;

considerando che, per evitare possibili confusioni tra gli originali dei documenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli e le copie, è opportuno prevedere che su tutte le copie dei documenti sia apposta l'indicazione « copia » o una dicitura equivalente;

considerando che, per rendere uniformi le norme per la redazione dei documenti che accompagnano il trasporto dei prodotti vitivinicoli importati sul territorio della Comunità con quelle relative ai documenti che accompagnano i trasporti dei prodotti originari della Comunità, occorre stabilire che sui documenti commerciali omologati ed eventualmente sui documenti commerciali compilati per accompagnare i prodotti importati sulla scorta di un documento previsto a norma del regolamento (CEE) n. 1590/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/88<sup>(4)</sup>, siano apposti alcuni riferimenti previsti da quest'ultimo regolamento;

considerando che il documento commerciale omologato o il documento di accompagnamento a determinate condizioni valgono come attestato di denominazione d'origine per i v.q.p.r.d. o come designazione di provenienza per i vini da tavola designati attraverso un'indicazione geografica; che, per mettere i servizi competenti in grado di verificare efficacemente tale certificazione e il suo impiego negli scambi commerciali, è opportuno stabilire che l'esattezza delle indicazioni figuranti nell'originale di tali documenti sia certificata pure su una copia degli stessi; che tale copia deve essere presentata anche all'organismo competente, o ad un servizio da esso incaricato, affinché vi siano inserite le diciture prescritte per l'originale che la stesura di tale copia permette di utilizzare

l'originale del documento commerciale omologato o del documento di accompagnamento per accompagnare il trasporto di prodotti destinati all'esportazione, mentre la copia può servire come documento giustificativo per le registrazioni nei registri di uscita dello speditore;

considerando che non dovrebbero sfuggire ad un controllo efficace i prodotti del settore vitivinicolo commercializzati in grandi quantità dai punti di vendita al minuto approvvigionati da uno o più depositi centrali appartenenti alla stessa impresa; che occorre pertanto precisare che i depositi centrali devono registrare le consegne ai suddetti punti di vendita fra le uscite nei loro registri, in modo da consentire di controllare indirettamente le vendite effettuate dai suddetti punti di vendita;

considerando che, per agevolare la tenuta dei registri da parte delle imprese che commercializzano limitati quantitativi di v.q.p.r.d., occorre permettere che i v.q.p.r.d. di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 l, acquistati da terzi e detenuti per la vendita possano essere registrati, a determinate condizioni, nello stesso conto;

considerando che gli Stati membri possono assegnare, per effettuare le registrazioni prescritte, un termine più lungo di quello previsto all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2600/89<sup>(6)</sup>, ma non superiore a 30 giorni, purché altri documenti giustificativi rendano possibile in qualsiasi momento il controllo delle entrate, delle uscite e di talune manipolazioni; che per una maggiore efficacia dei controlli è opportuno precisare che i servizi preposti ai controlli siano autorizzati a valutare il valore probatorio dei documenti giustificativi;

considerando che da una verifica è emerso che, in seguito ad un errore, alcuni termini non sono corretti nei testi tedesco e italiano; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 986/89 nei due testi succitati;

considerando che il documento commerciale omologato deve essere compilato attenendosi al modello e alle istruzioni di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 986/89; che si ravvisa l'opportunità di precisare che è necessario osservare rigorosamente la disposizione del modello per permettere il controllo dello stesso in occasione di scambi intracomunitari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 251 del 29. 8. 1989, pag. 5.